

Bruxelles, 12 dicembre 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0400(COD)**

14964/18
ADD 5

LIMITE

INST 472	AGRILEG 215
JUR 577	IND 380
CODEC 2158	COMPET 830
TELECOM 439	MAP 20
DEVGEN 227	POLARM 5
EMPL 557	COARM 329
SOC 745	CSDP/PSDC 707
ENER 409	CFSP/PESC 1134
ENV 835	CONSOM 346
STATIS 75	SAN 441
ECOFIN 1154	JUSTCIV 304
DRS 60	AVIATION 158
EF 311	TRANS 595
MI 911	MAR 186
ENT 228	UD 305
CHIMIE 84	CLIMA 242

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. prec.:	ST 5623/17; ST 5623/17 ADD 1 REV 1; ST 6933/18 ADD 5
n. doc. Comm.:	COM(2016)799 FINAL; COM(2016) 799 FINAL/2
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo - Orientamento generale - Sezione VIII "Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali" e sezione IX "Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI"

79. Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali¹

[...]

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di misure riguardo all'applicabilità di principi contabili internazionali all'interno dell'Unione, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1606/2002. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1606/2002 è così modificato:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione [...] adotta[...], mediante atti di esecuzione, misure riguardo all'applicabilità di principi contabili internazionali all'interno dell'Unione.

[...]

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2."; "

b) il paragrafo 3 è soppresso;

[...]

3) all'articolo [...]o 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: [...]

"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).".

80. Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE²

Al fine di adeguare la direttiva 2009/110/CE per tenere conto dell'inflazione o dell'evoluzione tecnologica e di mercato [...], è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare la direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2009/110/CE del 16 settembre 2009, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per garantire l'applicazione coerente di determinate esenzioni previste dalla direttiva. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Di conseguenza la direttiva 2009/110/CE è così modificata:

1) al capo IV, il titolo è sostituito dal seguente:

² GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.

"DISPOSIZIONI FINALI, ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE";

[...]2) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14
Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 **ter** [...], con cui[...]

[...] modifica la presente direttiva al fine di tener conto dell'inflazione o dell'evoluzione tecnologica e di mercato.";

[...]

3) sono inseriti i seguenti articoli 14 bis e 14 ter:

"Articolo 14 bis

Atti di esecuzione

La Commissione garantisce, mediante atti di esecuzione, l'applicazione coerente delle esenzioni di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

[...]

[...] *"Articolo 14 [...]* **ter**
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

4[...]) all'articolo 15, **il paragrafo 2** è sostituito dal seguente:[...]

"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

*** Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)."**

IX. MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

81. Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol³

Al fine di tener conto degli sviluppi nella tecnologia dei generatori aerosol e di garantire un elevato livello di sicurezza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare la direttiva 75/324/CEE allo scopo di adattarla al progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 75/324/CEE è così modificata:

1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica l'allegato per adeguarlo al progresso tecnico.";

2) gli articoli 6 e 7 sono soppressi;

3) all'articolo 10, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica **l'articolo 8, ad eccezione del paragrafo 2, e l'allegato della presente direttiva in seguito all'adozione del suo parere di cui al paragrafo 2 del presente articolo.** Tali modifiche [...] garantiscono i necessari adeguamenti tecnici per quanto riguarda l'analisi dei rischi, le caratteristiche tecniche dei generatori aerosol, le proprietà fisiche e chimiche del contenuto, le prescrizioni in materia di etichettatura e infiammabilità, i metodi di prova e le procedure per i generatori aerosol.";

³ GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.

4) è inserito il seguente articolo 10 bis:

"Articolo 10 bis

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5 e all'articolo 10, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 5 e all'articolo 10, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 10, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag.1."

82. Direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al condizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati⁴

Al fine di adeguare la direttiva 76/211/CEE al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati I e II della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 76/211/CEE è così modificata:

1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 bis, con cui modifica gli allegati I e II per adeguarli al progresso tecnico.";

2) è inserito il seguente articolo 6 bis:

"Articolo 6 bis

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 6 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

⁴ GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".*

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag.1."

83. Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE⁵

Al fine di adeguare la direttiva 80/181/CEE al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato della direttiva [...]. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 80/181/CEE del 20 dicembre 1979, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire indicazioni aggiuntive. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

⁵ GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40.

Di conseguenza la direttiva 80/181/CEE è così modificata:

1) l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 6 bis

[...]

1. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire indicazioni aggiuntive. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6 quinquies.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 quater, con cui modifica il capitolo I dell'allegato per adeguarlo al progresso tecnico.";

2) sono inseriti seguenti articoli 6 quater e 6 quinquies:

"Articolo 6 quater

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 bis è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 6 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag.1.

Articolo 6 quinquies

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).".

84. Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio⁶

Al fine di garantire il rapido adeguamento tecnico delle norme della qualità del servizio, in particolare i tempi di instradamento, la regolarità e l'affidabilità dei servizi transfrontalieri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato II della direttiva 97/67/CE allo scopo di adeguarlo [...] al progresso tecnico o all'evoluzione del mercato [...]. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁶ GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 97/67/CE del 15 dicembre 1997, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per fissare condizioni normalizzate per il controllo delle prestazioni. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Di conseguenza la direttiva 97/67/CE è così modificata:

1) all'articolo 16, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

"Le norme sono fissate:

- a) dagli Stati membri per i servizi nazionali;
- b) dal Parlamento europeo e dal Consiglio per i servizi transfrontalieri intra-UE, quali figurano nell'allegato II.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 bis, con cui modifica l'allegato II per adeguare le norme per i servizi transfrontalieri intra-UE al progresso tecnico o all'evoluzione del mercato.

Il controllo delle prestazioni viene effettuato almeno una volta all'anno in modo indipendente da organismi esterni ai fornitori del servizio universale alle condizioni normalizzate e i risultati sono pubblicati almeno una volta all'anno.

La Commissione [...] fissa, mediante atti di esecuzione, tali condizioni normalizzate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2."

2) al capitolo 8, il titolo è sostituito dal seguente:

"Atti delegati e atti di esecuzione";

3) al capitolo 8, dopo il titolo è inserito il seguente articolo 20 bis:

"Articolo 20 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16, **terzo comma**, è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 16, **terzo comma**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16, **terzo comma**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

4) all'articolo 21, il secondo paragrafo [...] è **sostituito dal seguente**:

"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).".

85. Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto⁷

Al fine di adeguare la direttiva 2000/14/CE al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato III della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁷ GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1.

Di conseguenza la direttiva 2000/14/CE è così modificata:

1) è inserito il seguente articolo 17 bis:

"Articolo 17 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18 bis è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**
3. La delega di potere di cui all'articolo 18 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 18 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12. 5. 2016, pag. 1.";

2) all'articolo 18, il paragrafo 2 è soppresso;

3) l'articolo 18 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 18 bis
Modifiche dell'allegato III

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 bis, con cui modifica l'allegato III per adeguarlo al progresso tecnico. Tali atti delegati non hanno un impatto diretto sul livello di potenza sonora rilevato delle macchine e attrezzature elencate nell'articolo 12, in particolare attraverso l'inserimento di riferimenti alle pertinenti norme europee.";

4) all'articolo 19, la lettera b) è soppressa.

86. [...]

87. Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL)⁸

Al fine di garantire i necessari adeguamenti tecnici della direttiva 2004/9/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

- per modificare la direttiva allo scopo di risolvere disaccordi in merito alla conformità alla BPL;
- per modificare la formula di avallo nella direttiva;
- per modificare l'allegato I allo scopo di tener conto del progresso tecnico.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2004/9/CE è così modificata:

1) all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 bis, con cui modifica la direttiva al fine di risolvere i problemi di cui al paragrafo 1. **Le modifiche relative all'allegato I sono limitate alla fornitura di orientamenti pratici e dettagliati agli Stati membri.**";

2) è inserito il seguente articolo 6 bis:

⁸ GU L 50 del 20.2.2004, pag. 28.

"Articolo 6 bis

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**
3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

3) all'articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso;

4) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 bis, con cui modifica:

a) la formula di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

b) l'allegato I, allo scopo di tener conto del progresso tecnico."

88. Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche⁹

Al fine di garantire i necessari adeguamenti tecnici della direttiva 2004/10/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato I della direttiva allo scopo di adeguare al progresso tecnico i principi di buona pratica di laboratorio, e per modificare la direttiva, **ad eccezione dell'allegato I**, allo scopo di introdurre i necessari adeguamenti tecnici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2004/10/CE è così modificata:

1) l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:

⁹ GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44.

"Articolo 3 bis

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 3 ter, con cui modifica l'allegato I per adeguarlo al progresso tecnico in relazione ai principi di BPL.";

2) è inserito il seguente articolo 3 ter:

"Articolo 3 ter

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3 bis e all'articolo 5, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 3 bis e all'articolo 5, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 bis e dell'articolo 5, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

3) l'articolo 4 è soppresso;

4) all'articolo 5, paragrafo 2, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 3 ter, con cui modifica la presente direttiva [...], **ad eccezione dell'allegato I, al fine di risolvere le questioni di cui al paragrafo 1.**"

89. Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE¹⁰

Al fine di tener conto dei nuovi sviluppi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'elenco indicativo delle componenti di sicurezza di cui all'allegato elenco indicativo delle componenti di sicurezza della direttiva 2006/42/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le necessarie misure riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della decisione n. 2006/42/CE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

¹⁰ GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

Di conseguenza la direttiva 2006/42/CE è così modificata:

1) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 bis, con cui modifica l'allegato V per aggiornare l'elenco indicativo delle componenti di sicurezza.";

2) all'articolo 9, paragrafo 3, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Tenendo debito conto dei risultati di tali consultazioni, la Commissione adotta le misure necessarie mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3.";

3) è inserito il seguente articolo 21 bis:

"Articolo 21 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

4) all'articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).".

90. Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno¹¹

[...]

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2006/123/CE, del 12 dicembre 2006, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per fissare criteri comuni volti a definire il carattere appropriato, in funzione della natura e della portata del rischio, dell'assicurazione e delle garanzie in caso di responsabilità professionale, come pure determinati termini. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Di conseguenza la direttiva 2006/123/CE è così modificata:

¹¹ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

1) all'articolo 23, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nell'ambito dell'applicazione del paragrafo 1, la Commissione può stabilire un elenco dei servizi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

[...] **La Commissione può altresì fissare, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 3, criteri comuni per definire il carattere appropriato, in funzione della natura e della portata del rischio, dell'assicurazione o delle garanzie precisate al paragrafo 1."**;

2) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

"Articolo 36
Atti [...] di esecuzione

La Commissione [...] precisa, **mediante atti di esecuzione**, i termini di cui agli articoli 28 e 35. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 40, paragrafo 3.**

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche degli scambi di informazioni per via elettronica fra Stati membri, e in particolare le disposizioni sull'interoperabilità dei sistemi di informazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2."

[...]

[...] **3) all'articolo 40, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:**

"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

*** Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)."**

91. [...]

92. Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico¹²

Al fine di garantire i necessari adeguamenti tecnici della direttiva 2009/34/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati della direttiva allo scopo di adeguarli al progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Quanto alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, in virtù del quale lo Stato membro che ha concesso l'approvazione CE del modello di effetto limitato deve presentare una domanda volta ad adattare al progresso tecnico gli allegati I e II, l'approvazione CE del modello di effetto limitato non sussiste più. La procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, dovrebbe pertanto essere soppressa.

Di conseguenza la direttiva 2009/34/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 5, il paragrafo 3 è soppresso;
- 2) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

¹² GU L 106 del 28.4.2009, pag. 7.

"Articolo 16

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis, con cui modifica gli allegati I e II per adeguarli al progresso tecnico.";

3) è inserito il seguente articolo 16 bis:

"Articolo 16 bis

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16 è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**
3. La delega di potere di cui all'articolo 16 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

4) l'articolo 17 è soppresso.

93. Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa¹³

Al fine di garantire che l'elenco dei prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE corrisponda rigorosamente all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare quell'allegato e per modificare la direttiva per quanto riguarda le circostanze in cui gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo dell'autorizzazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2009/43/CE è così modificata:

¹³ GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.

1) all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, con cui modifica il paragrafo 2 per includere i casi in cui:

- a) il trasferimento avviene in condizioni che non incidono sull'ordine pubblico o sulla pubblica sicurezza;
- b) l'obbligo di autorizzazione preventiva è diventato incompatibile con gli impegni internazionali degli Stati membri conseguenti all'adozione della presente direttiva;
- c) il trasferimento è necessario per le iniziative di cooperazione intergovernativa di cui all'articolo 1, paragrafo 4.";

2) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13
Modifiche dell'allegato

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, con cui modifica l'elenco dei prodotti per la difesa di cui all'allegato di modo che corrisponda rigorosamente all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione.";

[...]

3) è inserito il seguente articolo 13 bis [...]:

"Articolo 13 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

[...]

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

4) l'articolo 14 è soppresso.

94. Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli¹⁴

Al fine di armonizzare il livello di sicurezza dei giocattoli a livello dell'Unione, nonché di eliminare gli ostacoli agli scambi di giocattoli fra Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare:

- [...] l'allegato II, parte III, punti 11 e 13, e l'allegato V della direttiva 2009/48/CE allo scopo di adeguarli agli sviluppi scientifici e tecnici;
- l'appendice C dell'allegato II della direttiva per quanto riguarda i valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere inseriti in bocca;
- l'appendice A dell'allegato II della direttiva per quanto riguarda l'uso consentito nei giocattoli di sostanze o miscele che sono state classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1A, 1B o 2 di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2009/48/CE è così modificata:

- 1) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

"Articolo 46 **Modifiche degli allegati**

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 bis, con cui modifica [...] l'allegato II, parte III, punti 11 e 13, e l'allegato V per adeguarli al progresso tecnico e scientifico.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 bis, con cui modifica l'appendice C dell'allegato II allo scopo di stabilire valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere inseriti in bocca, tenendo conto delle disposizioni in materia di imballaggio di prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004, così come le differenze tra i giocattoli e i materiali che vanno in contatto con i prodotti alimentari.

¹⁴ GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 bis, con cui modifica l'appendice A dell'allegato II allo scopo di decidere in merito all'uso consentito nei giocattoli di sostanze o miscele che sono state classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1A, 1B o 2 di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, e che sono state valutate dal pertinente comitato scientifico.";

2) è inserito il seguente articolo 46 bis:

"Articolo 46 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 46 è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 46 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 46 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

3) l'articolo 47 è soppresso.

95. Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE¹⁵

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 79/2009 al progresso tecnologico per quanto riguarda la sicurezza dei veicoli a motore alimentati a idrogeno, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare il regolamento con norme tecniche comuni riguardanti tali veicoli e con norme amministrative e modelli di documenti amministrativi e di contrassegni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 79/2009 è così modificato:

1) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

¹⁵ GU L 35 del 4.2.2009, pag. 32.

"Articolo 12

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis alla luce del progresso tecnico riguardo:

- a) alle norme dettagliate per le procedure di prova di cui agli allegati da II a V;
- b) alle norme dettagliate concernenti i requisiti d'installazione di componenti a contatto con l'idrogeno e di impianti a idrogeno, di cui all'allegato VI;
- c) alle norme dettagliate concernenti i requisiti per un funzionamento sicuro e affidabile dei componenti a contatto con l'idrogeno e degli impianti a idrogeno di cui all'articolo 5;
- d) alle specificazioni dei requisiti relativi ai seguenti elementi:
 - i) l'uso di idrogeno puro o di una miscela di idrogeno e di gas naturale/biometano;
 - ii) nuove forme di stoccaggio o di uso dell'idrogeno;
 - iii) la protezione contro gli urti dei veicoli per quanto riguarda l'integrità di componenti a contatto con l'idrogeno e di impianti a idrogeno;
 - iv) i requisiti di sicurezza per i sistemi integrati che comprendano almeno il rilevamento di fughe e i requisiti relativi allo spurgo del gas;
 - v) l'isolamento elettrico e la sicurezza elettrica;
- e) alle norme amministrative per l'omologazione CE di veicoli, per quanto riguarda la propulsione a idrogeno, e di componenti a contatto con l'idrogeno e di impianti a idrogeno;
- f) alle disposizioni circa le informazioni che i costruttori devono fornire ai fini dell'omologazione e dell'ispezione di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5;
- g) norme dettagliate per l'etichettatura o altri strumenti di identificazione chiara e rapida dei veicoli alimentati a idrogeno di cui al punto 16 dell'allegato VI,
e
- h) altre misure necessarie all'applicazione del presente regolamento.";

2) è inserito il seguente articolo 12 bis:

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**
3. La delega di potere di cui all'articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

3) l'articolo 13 è soppresso.

96. Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE¹⁶

Al fine di adeguare la direttiva 2009/81/CE agli sviluppi tecnici, economici e normativi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli importi delle soglie degli appalti allineandoli alle soglie stabilite dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, per modificare i riferimenti al vocabolario comune per gli appalti pubblici (nomenclatura CPV) e per modificare determinati numeri di riferimento della nomenclatura CPV e le modalità di riferimento nei bandi e negli avvisi per posizioni specifiche della suddetta nomenclatura. Essendo opportuno adeguare agli sviluppi tecnologici le modalità e le caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica, è altresì necessario conferire alla Commissione il potere di modificare tali modalità e caratteristiche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2009/81/CE è così modificata:

¹⁶ GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

¹⁷ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

1) l'articolo 68, paragrafo 1 è così modificato:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 bis, con cui modifica le soglie di cui al primo comma;"

b) è inserito il seguente terzo comma:

"Qualora sia necessario rivedere le soglie di cui al primo comma, e vincoli in materi di termini impediscono il ricorso alla procedura di cui all'articolo 66 bis, e pertanto motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 66 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.";

2) all'articolo 69, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 bis, con cui modifica:

a) i numeri di riferimento della nomenclatura CPV indicati agli allegati I e II, nella misura in cui ciò lascia immutato l'ambito di applicazione «ratione materiae» della presente direttiva, e le modalità di riferimento, nei bandi e negli avvisi, a posizioni specifiche della suddetta nomenclatura all'interno delle categorie di servizi elencate in tali allegati;

b) le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica di cui all'allegato VIII, lettere a), f) e g).";

3) sono inseriti i seguenti articoli 66 bis e 66 ter:

"Articolo 66 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 68, paragrafo 1, e all'articolo 69, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 68, paragrafo 1, e all'articolo 69, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, e dell'articolo 69, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 66 ter **Procedura d'urgenza**

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 66 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.";

6) all'articolo 67, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

97. Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia¹⁸

[...]

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2009/125/CE, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per fissare specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile per determinati aspetti ambientali con un significativo impatto ambientale. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Non è necessario, nella direttiva 2009/125/CE conferire alla Commissione il potere di adottare talune misure di esecuzione durante la fase transitoria. È pertanto opportuno sopprimere nella direttiva 2009/125/CE la possibilità di adottare tali misure di esecuzione secondo la procedura di regolamentazione con controllo, senza sostituirla con poteri conferiti conformemente all'articolo 290, paragrafo 1, o all'articolo 291, paragrafo 2, del trattato.

Di conseguenza la direttiva 2009/125/CE è così modificata:

¹⁸ GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

1) l'articolo 15 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora un prodotto risponda ai criteri elencati nel paragrafo 2, esso è coperto da un atto [...] **di esecuzione** o da una misura di autoregolamentazione a norma del paragrafo 3, lettera b).

[...] Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 3."

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nell'elaborare un atto [...] **di esecuzione**, la Commissione prende in considerazione:

a) le priorità ambientali dell'Unione quali quelle specificate nella decisione n. 1600/2002/CE o nel programma europeo per il cambiamento climatico della (ECCP) Commissione;

b) le pertinenti normative dell'Unione o le misure di autoregolamentazione, come accordi su base volontaria che, a seguito di una valutazione in conformità dell'articolo 17, possano conseguire gli obiettivi strategici più rapidamente o a minor costo rispetto alle specifiche vincolanti."

c) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

"10. Se del caso, un atto [...] **di esecuzione** che stabilisca requisiti per la progettazione ecocompatibile comprende disposizioni sul bilanciamento dei vari aspetti ambientali."

2) all'articolo 16, il paragrafo 2 [...] **è soppresso; [...]**

[...]

3[...]) all'articolo 19, il paragrafo 3 è [...] **sostituito dal seguente:**

"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

*** Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).".**

98. [...]

99. [...]
